

## Senato della Repubblica

Atto n. 3-00314 (in 6<sup>a</sup> Commissione)

Publicato il 22 marzo 2023, nella seduta n. 51

COTTARELLI - *Al Ministro dell'economia e delle finanze.* -

Premesso che:

i *fringe benefit* sono l'insieme dei beni e servizi messi a disposizione dal datore di lavoro ai propri dipendenti come forma di remunerazione non monetaria in aggiunta alla normale retribuzione. In questa categoria rientrano, ad esempio, le auto aziendali, i buoni acquisto erogati sotto forma di *welfare* aziendale e le concessioni di finanziamenti ai dipendenti a tassi agevolati;

i beni e servizi sono assoggettati a particolari regimi di imposizione fiscale come previsto dall'articolo 51 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al [decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986](#). Secondo quanto previsto dai commi 3 e 4 dell'articolo 51, il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti non concorre a formare il reddito se complessivamente di importo non superiore nel periodo d'imposta a 258,23 euro. Se tale limite viene superato, l'intero importo concorre a formare il reddito di lavoro dipendente;

per quanto riguarda lo specifico dei finanziamenti agevolati ai dipendenti, la lettera *b*) del comma 4 dell'articolo 51 recita che: "in caso di concessione di prestiti si assume il 50 per cento della differenza tra l'importo degli interessi calcolato al tasso ufficiale di sconto vigente al termine di ciascun anno e l'importo degli interessi calcolato al tasso applicato sugli stessi". In sostanza il testo unico stabilisce che concorre alla somma da considerare nei *fringe benefit* la metà della differenza tra gli interessi calcolati con il tasso ufficiale di riferimento della BCE (ex tasso ufficiale di sconto) e quelli calcolati con il tasso agevolato dipendenti;

tale metodo di calcolo presenta evidenti ricadute anomale per i prestiti a tasso fisso mentre per i prestiti a tasso variabile risulta adeguato. Per i prestiti concessi a tasso fisso, il vero beneficio è rappresentato dalla differenza tra il tasso fisso al momento della contrazione del prestito e il tasso fisso agevolato alla stessa data. Infatti, se il prenditore del prestito si fosse finanziato a tassi di mercato, quindi senza accedere al *fringe benefit*, si sarebbe indebitato a un tasso fisso più alto, più che al tasso fisso concesso dal suo datore di lavoro. Pertanto, è la differenza tra questi due tassi (fissi) che rappresenta il beneficio, vista la decisione di indebitarsi a tasso fisso,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo sia consapevole dell'anomalia e se intenda porvi rimedio attraverso un'iniziativa legislativa in ragione del fatto che la questione è diventata particolarmente rilevante ora che i tassi di interesse stanno aumentando notevolmente.